

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14426 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: xxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell C.F. FLLSMN85R68G273D, Francesco Leone C.F. LNEFNC80E28D976S, Chiara Campanelli C.F. CMPCHR81D68G273D, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Leone - Fell & Associati in Roma, via Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di L'Aquila, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; Cineca, non costituito in giudizio;

nei confronti di

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della non ammissione al corso di laurea in **medicina** e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2016/2017, numero chiuso, dell'atto di attribuzione della qualità di rinunciataria con decadenza dalla graduatoria, impugnato con motivi aggiunti - risarcimento danni -.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di L'Aquila;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt.55 e 57 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per la parte ricorrente l'Avv. F. Leone e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato P. De Nuntis;

Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare abbinata ai motivi aggiunti, secondo la prospettazione manifestata dalla ricorrente e volta a permanere nella graduatoria in esame al fine di beneficiare dei suoi scorrimenti;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.

L'ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO